

AVVISO

REGOLAMENTO (UE) 2026/1422 DEL 25 GIUGNO 2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1455 DEL 25 GIUGNO 2026

PROVA DELL'ORIGINE PER MERCI STATUNITENSIS

Roma, 07 luglio 2026. Nelle more della pubblicazione di un documento di orientamento per gli Stati Membri volto a fornire chiarimenti sull'applicazione del nuovo articolo 59 *bis* del Regolamento (UE) 2015/2447, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1422, la Commissione, nel corso della 66^a riunione del Customs Expert Group – Origin Section, ha fornito prime indicazioni operative.

In particolare, relativamente all'art. 6 del citato regolamento (UE) 2026/1455, secondo cui l'origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull'origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione ha precisato che:

- non è stato previsto uno specifico certificato di origine, rilasciato dalle autorità statunitensi, da utilizzare ai fini di quanto previsto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2026/1445;
- resta inalterato il principio della libera prova dell'origine, in base al quale è l'importatore a dover fornire documentazione idonea a dimostrare l'origine delle merci.

Ciò posto, per poter beneficiare del trattamento tariffario riservato alle merci statunitensi dal citato regolamento (UE) 2026/1455, allo stato attuale, ancorché non obbligatorio, è utile l'acquisizione di un certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle competenti autorità statunitensi, **unitamente** alla dimostrazione che le merci siano state trasportate direttamente dagli U.S.A. all'Unione Europea (**trasporto diretto**).

Invece, qualora la merce non provenga direttamente dagli Stati Uniti, avendo attraversato paesi terzi, occorre fornire prova che la merce sia rimasta sotto vigilanza doganale ovvero, se immagazzinata o frazionata in altri paesi, non abbia subito modifiche se non quelle necessarie a conservarle in buono stato o per l'apposizione di marchi, etichette, sigilli (art. 59 *bis* del Reg. (UE) 2026/1422). Tale circostanza può essere attestata attraverso un certificato di non manipolazione o altra documentazione di trasporto o commerciale.

In tale contesto, può rappresentare un utile supporto il rilascio di una decisione IVO all'importazione.